

**Senato della Repubblica**

**XVIII Legislatura**

**Commissioni riunite 8a (Lavori Pubblici, Comunicazioni) e 13a (Territorio, Ambiente e Beni Ambientali)**

**Audizione**

**A.S. 1248**

**“DDL di conversione del DL 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”**

* **Sblocca cantieri -**

**Roma, 6 maggio 2019**

**Premessa**

Confartigianato Imprese è intervenuta numerose volte, nelle diverse sedi negli ultimi anni, per sollecitare modifiche urgenti ed una rilettura complessiva del Codice degli Appalti per creare le condizioni di contesto affinché le imprese, in particolare le micro e piccole, possano lavorare e , possibilmente, prosperare.

Qualche mese fa, nel dicembre dello scorso anno, avevamo, proprio in Commissione Lavori Pubblici del Senato, evidenziato le nostre priorità nel corso dell’Indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Qualche mese dopo quell’audizione possiamo dire che la strada intrapresa va nella giusta direzione. Qualcosa è stato fatto – ad esempio nella Legge di Bilancio l’introduzione, seppur limitata al solo 2019, della procedura di affidamento diretto per le procedure fino a 150.000 euro, così come alcune delle norme contenute nel decreto legge sul quale oggi si svolge quest’audizione , volte a risolvere alcune delle criticità più immediate - molto resta da fare per far ripartire gli investimenti e stimolare la crescita ed auspichiamo un intervento più incisivo da parte del Legislatore.

Quando il nuovo Codice degli Appalti è stato emanato, avevamo nutrito la grande speranza che fossero stati finalmente recepiti ed introdotti quei principi fondamentali e tanto affermati (ma poco praticati) richiamati dallo *Small Business Act* che erano alla base della direttiva europea*.*

Speravamo, in tal senso che il nuovo Codice avrebbe potuto rappresentare una effettiva e concreta svolta normativa per tutelare e favorire l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti ed alle forniture pubbliche. Una speranza andata presto delusa nella travagliata fase di attuazione, rivelatasi un vero e proprio boomerang che, oltre a non creare l’ambiente favorevole da noi auspicato, ha addirittura frenato l’avvio di nuovi cantieri in un momento congiunturale in cui, invece, l’azione pubblica potrebbe rappresentare una leva importantissima per la ripresa.

Una buona intenzione, quindi, rimasta soltanto teoria, con tanti elementi che sono rimasti inevasi e che andrebbero assolutamente recuperati in termini positivi:

* *la massima semplificazione e rapidità dei procedimenti;*
* *la lotta alla corruzione e ai conflitti d’interesse per favorire la trasparenza*

*riduzione degli oneri documentali ed economici a carico delle imprese;*

* *la razionalizzazione delle procedure di spesa*;
* *l’efficienza e la professionalizzazione delle stazioni appaltanti;*
* *la valorizzazione della territorialità e della filiera corta.*

Peraltro, la stratificazione successiva delle norme che si è verificata nel tentativo di apportare gli aggiustamenti e i correttivi idonei a superare le difficoltà, non ha fatto altro che complicare ancora di più il quadro di riferimento, complice anche il nuovo paradigma della *soft-law*, anch’essa una brillante intuizione che ha trovato però una pubblica amministrazione del tutto impreparata e che ha probabilmente un limite oggettivo insuperabile rappresentato dal complesso stratificato delle norme e delle regole che compongono il sistema italiano vigente.

Ben venga quindi un energico intervento di revisione di alcuni dei nodi più intricati della materia, che, ci auguriamo, possa trovare nelle norme dello “sblocca cantieri” la sede idonea, anche attraverso le modifiche che potranno essere apportate nel corso dell’iter parlamentare.

Come è noto, infatti, la situazione degli appalti in Italia è in stallo e, dal 2016, soltanto nelle ultime settimane le statistiche sembrano darci qualche segnale di ripresa, anche se il sentimento “percepito” dalle imprese resta ancora critico e, soprattutto, di grande confusione.

**Il superamento della *soft-law***

Una delle nostre proposte di fondo riguarda **l'abolizione del sistema della soft-law ed il rinvio ad un Regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice:** questo è uno degli elementi che troviamo positivamente accolto nel decreto legge n. 32/2019. Questa scelta del legislatore, seppur da qualcuno criticata, ci auguriamo venga non solo confermata ma rafforzata nel corso della discussione parlamentare.

Riteniamo, infatti, che la questione debba essere affrontata con ancora maggiore incisività e che con il nuovo previsto “Regolamento” si possano fornire agli operatori tutte quelle indicazioni di dettaglio che permettano al funzionario della Pubblica Amministrazione di adempiere al proprio dovere nella tranquillità della traccia indicata dalla regola e all’impresa di lavorare con certezza e serenità. L’eccessiva discrezionalità in un contesto amministrativo immaturo era divenuto un freno ad agire per i rischi – anche penali - connessi all’esercizio delle funzioni di spesa.

**Sovraffollamento delle gare e soglie**

Un ulteriore elemento da noi ritenuto prioritario è il fenomeno del cosiddetto **“sovraffollamento delle gare”** che ha affidato alla casualità e al sorteggio la “selezione” degli operatori economici, rendendo praticamente impossibile il confronto competitivo.

Sotto questo profilo, riteniamo positiva la soluzione adottata nel provvedimento in esame anche se appare eccessiva l’eliminazione della procedura negoziata previgente nella soglia intermedia fino a un milione di euro.

L’aver ricondotto il ricorso alla procedura negoziata alla sola fascia fino a 200.000 euro, da un lato, è sicuramente una previsione positiva anche per le semplificazioni apportate, ma aver totalmente eliminato la fascia fino a 1 milione di euro appare

eccessivo per le conseguenze che potrà avere. In primo luogo occorre rilevare che, tra le procedure di gara legittime, ci sono anche le procedure negoziate. Questa affermazione, che può sembrare pleonastica, non è così scontata poiché molte volte assistiamo ad una lettura pregiudiziale circa il presunto comportamento delle imprese in relazione ad alcune fattispecie di gara che, per definizione, prevedono che la stazione appaltante scelga in piena e totale discrezionalità, nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici da invitare al confronto competitivo in relazione ad un contratto da affidare. Purtroppo una lettura preconcetta e semplicistica attribuisce a questa procedura la responsabilità della diffusione di pratiche collusive e di corruzione, scambiando il fine con il mezzo: non è infatti di per sé la procedura a generare disfunzioni, bensì il mancato controllo e la mancata estromissione dal mercato di alcuni operatori e funzionari pubblici infedeli.

Noi crediamo che il problema del malaffare non sia una procedura che per natura è neutra. E in particolare la procedura negoziata senza bando è uno strumento utile per semplificare e alleggerire le procedure di affidamento dei contratti pubblici a vantaggio proprio delle imprese micro e piccole che sono le destinatarie privilegiate delle direttive europee da cui è scaturita l’attuale riforma del Codice .

Bene quindi la scelta di elevare la soglia minima fino a 200.000 euro, innalzando il limite previsto dalla Legge di Bilancio e rendendola strutturale.

Tuttavia, bisogna essere consapevoli del fatto che, al disopra di questa soglia sarà molto difficile, se non impossibile, **perseguire il principio del cosiddetto km. zero**, dato che in tutti i casi oltre i 200.000 euro si dovrà ricorrere alla procedura aperta mediante bando di gara. Procedura che, proprio per la sua stessa natura – può partecipare chiunque e non possono essere imposti limiti – rappresenta, di fatto, un ostacolo insormontabile anche quando le stazioni appaltanti volessero individuare criteri premianti per le imprese del territorio.

Proprio per questa ultima considerazione esprimiamo il timore che molte stazioni appaltanti, per limitare la partecipazione massiva delle imprese ai bandi di gara, escogiteranno criteri selettivi non improntati all’efficienza realizzativa dell’opera, ma piuttosto alla imposizione artificiosa di ulteriori requisiti formali e procedurali.

Sotto questo profilo, pertanto, invitiamo ad una ulteriore e più approfondita riflessione sulla possibilità di declinare in modo efficace il principio della cosiddetta “filiera corta” che può consentire alle imprese che hanno una presenza continuativa di prossimità rispetto all’opera e possono svolgere, quindi, un vero ruolo di “sentinelle del territorio”, per la conoscenza del territorio e per la reputazione di cui godono nella comunità locale. L’affidamento degli appalti secondo il principio **del km 0** permetterebbe alle comunità locali, tra le altre cose, di “riappropriarsi della cosa pubblica”, rendendo più stretto il legame fiduciario con l’impresa esecutrice in termini di corretta esecuzione e rispetto dei tempi di agire valorizzando il saper fare, esaltando le lavorazioni tipiche e, non da ultimo, di offrire concrete possibilità di lavoro.

**Riserva di appalto per le MPMI**

Un principio che Confartigianato Imprese persegue da molti anni è quello della **riserva di appalto per le Micro e Piccole Imprese** (MPI).

La discrepanza tra l’elevata percentuale di MPI e la limitata quota di mercato pubblico che esse si aggiudicano è di tutta evidenza nel nostro Paese ed è in larga parte attribuibile ad una legislazione sfavorevole alle imprese micro e piccole.

A sua volta una legislazione che rende difficile la partecipazione alle gare d’appalto alle MPI può ostacolare fortemente la crescita del settore stesso in una sorta di vite senza fine negativa, non valorizzandone il potenziale di sviluppo e impendendo un apporto significativo in termini di innovatività ed efficienza.

Confartigianato per questo propone di riservare, come accade con sperimentato successo in altri Paesi (Stati Uniti, Corea del Sud, ecc.), una quota di appalti, magari già in fase di programmazione dei lavori pubblici alle MPI . Ciò al fine di rafforzare l'inclusione di queste imprese nell'ambito dell'affidamento dei lavori pubblici in una condizione di partenza che certamente le vede generalmente penalizzate nel *public procurement*. Soltanto attraverso la definizione di una quota di riserva, infatti, si riesce ad introdurre un principio cogente per orientare le stazioni appaltanti ad impiegare, nella esecuzione delle opere, le MPI e riequilibrare una situazione che invece vede protagoniste, anche negli affidamenti di piccolo importo, le imprese più grandi.

**Requisiti di partecipazione dei consorzi**

In relazione alle modifiche apportate all’articolo 47 del Codice (requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)– Art. 1, comma 1, lett. h) del DL 32 del 2019 - valutiamo positivamente la possibilità di qualificazione del consorzio stabile attraverso i requisiti dell’impresa consorziata senza dover fare ricorso all’avvalimento, così come è positiva la specificazione che l’affidamento da parte del consorzio alle consorziate non costituisce subappalto

Si segnala tuttavia che la norma può comportare ancora qualche incertezza applicativa e di coordinamento complessivo, con particolare riferimento ad altre tipologie di raggruppamento (reti e consorzi artigiani) che partecipano agli appalti dei beni culturali.

**Clausole di esclusione**

In ordine alle modifiche apportate all’articolo 80 del codice (cause di esclusione) – art. 1, comma 1, lett. n) del DL 32 del 2019 - rileviamo con favore l’abrogazione della norma che prevedeva l’esclusione dell'impresa principale legata alla mancanza/perdita dei requisiti generali di un subappaltatore. Valutiamo, invece negativamente l’introduzione della possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un'impresa nel caso in cui *“la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.”*(art. 1, comma 1, lett.n) n.4 del DL 32 del 2019).Tale ipotesi conferisce infatti alla stazione appaltante la presunzione semplice di valutare comportamenti omissivi dell’impresa con una assoluta e piena discrezionalità, mettendo a carico della stessa impresa la prova contraria, in ciò contraddicendo la stessa *ratio* di “sblocca cantieri” attribuita all’intero provvedimento.

**SOA**

Parimenti positivamente valutiamo la modifica all’articolo 84 del codice circa l’estensione da 10 a 15 anni del periodo documentabile dalle imprese alle SOA per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-economici (art. 1, comma 1, lett. p, n. 3 del DL 32 del 2019).

**Subappalto**

In merito al subappalto (modifiche all’articolo 105 del Codice – art. 1, comma 1 lett. v) del DL 32 del 2019) apprezziamo che il legislatore, nel rispondere all’indicazione dell’Unione Europea, abbia ampliato la quota di subappalto.

Già in fase di scrittura del primo Codice dei Contratti Pubblici Confartigianato Imprese aveva infatti valutato positivamente l’ipotesi di innalzamento dei limiti percentuali del subappalto, legato dall’attribuzione dei “certificati di esecuzione lavori” (CEL) a chi effettivamente esegue i lavori, in un’ottica di modello virtuoso della norma per favorire l’attività di impresa, mantenendo l’obbligo di classificare, da parte delle stazioni appaltanti, le lavorazioni in funzione delle categorie dei lavori, salvaguardando e tutelando anche e soprattutto le lavorazioni specialistiche (indicazione nel bando delle OG e delle OS). La limitazione del subappalto al 30%, del resto, ha generato negli anni prassi organizzative messe in atto dalle imprese volte a superare tale limitazione che non possono essere più accettate anche perché il subappalto irregolare è da alcuni mesi sanzionato penalmente (revisione normativa operata dal D.L. 113/2018 convertito nella Legge 132 del 1° dicembre 2018 – DL Sicurezza).

Tuttavia, pur apprezzando la volontà di innalzare il limite del subappalto al 50%, questo non può essere rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante mediante indicazione nel bando di gara, ma deve discendere da una libera scelta organizzativa dell’operatore economico.

Sempre in merito alle modifiche all’articolo 105, positiva la soppressione della lettera a) del comma 4 (art. 1, comma 1, lett. v), n. 2), con la finalità di ripristinare il corretto andamento del confronto competitivo tra operatori economici. Tale lettera prevedeva infatti, che un operatore economico dovesse decidere preventivamente se partecipare o meno ad una gara come potenziale affidatario o come subappaltatore, poiché l’eventuale mancata aggiudicazione pregiudicava la possibilità di intervenire successivamente in subappalto.

Sono parimenti valutate positivamente:

a) l’eliminazione della terna dei subappaltatori che di fatto comportava una obiettiva la difficoltà ad individuare in sede di partecipazione alla gara, operatori disponibili ad essere designati quali subappaltatori e impediva agli stessi di assumere successivamente la qualifica di subappaltatore, ponendo alle aziende il dubbio se partecipare direttamente alla gara o fare il subappaltatore;

b) l’estensione del pagamento diretto in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore, anche se sarebbe stato opportuno mantenere l’obbligo della stazione appaltante del pagamento diretto per le micro e piccole imprese.

**Considerazioni conclusive in materia di appalti**

Concludendo, Confartigianato valuta positivamente l’azione avviata per la modifica del codice dei contratti pubblici ritenendo fondamentale richiamare, ancora una volta, l’attenzione sui principi che, a nostro avviso, devono e dovranno guidare ogni riflessione correttiva, anche tenuto conto della proposta di legge delega per la revisione complessiva della disciplina sugli appalti.

Questi, in sintesi, i nostri auspici:

1. E’ necessario poter contare su un sistema effettivo ed efficace di controllo che accompagni regole neutre, semplici ed efficaci.
2. È necessario superare lo storico pregiudizio negativo verso le imprese, correndo il rischio di scrivere le regole viziati dalla visione della sola patologia del sistema. Il pregiudizio di “presunta colpevolezza” è ancora troppo diffuso e genera, purtroppo, soltanto rigidi formalismi e regole non adeguatamente proporzionali alle diverse forme di impresa e tali da determinare unicamente l’innalzamento dei livelli e dei criteri di selezione.
3. Le regole andrebbero scritte pensando alla fisiologia del sistema: creare sovrastrutture ferma le imprese vere e serie senza “fermare” il malaffare che certo non teme procedure complesse, anzi!
4. Non occorre soltanto realizzare nuove opere, ma anche avere una visione di lungo periodo che pensi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla cura dei beni pubblici, all’efficacia dei servizi di pulizia. Purtroppo, tuttavia questi sono interventi le cui ricadute non si percepiscono nell’immediato e che sono in genere costosi, senza dare una visibilità immediata, i cui ritorni positivi sono percepiti spesso solo dopo la scadenza del mandato amministrativo.
5. È necessario che tutte le componenti dell’ordinamento istituzionale e amministrativo cooperino in modo armonizzato, per ridurre il livello di disordine regolatorio e legislativo attualmente presente e coordinare tra loro le finalità delle diverse politiche (spesso confliggenti) come, ad esempio, le finalità di qualificazione e rapidità di esecuzione delle opere e delle forniture pubbliche perseguite dal codice dei contratti pubblici e le finalità della *spending review* e più in generale delle politiche di spesa pubblica, con le connesse responsabilità, anche patrimoniali, dei pubblici funzionari.

**Considerazioni sull’articolo 3: semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.**

L’articolo 3 dello “Sblocca Cantieri” va a incidere direttamente sulle disposizioni di cui al D.P.R.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia – TUE) in maniera molto importante, introducendo norme di carattere generale che hanno un impatto significativo sull’attuale disciplina edilizia.

In primo luogo deve essere positivamente valutata l’integrazione di una carenza legata alla disciplina previgente riguardante i materiali e i sistemi costruttivi, mai risolta dal DM del 17 gennaio 2018 (NTC) per il suo rango sub normativo inferiore; la norma infatti estende l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 65 del TUE a tutte le strutture, non solo a quelle in cemento armato o metalliche, superando le numerose zone d’ombra che si erano determinate.

Parimenti positivo è lo snellimento della documentazione da presentare a corredo della denuncia dei lavori, in quanto sarà sufficiente una sola copia di progetto e relazione, da presentare allo sportello unico competente che, a sua volta dovrà, rilasciare esclusivamente l’attestazione di avvenuto deposito, quale unico documento da conservare in cantiere (ai sensi dell’art. 66 TUE). Parimenti, dovrà essere presentata una sola copia della documentazione di fine lavori a carico del Direttore dei Lavori.

Un ulteriore semplificazione apprezzabile riguarda la relazione di fine lavori, relativamente alla quale viene chiarito che il termine di presentazione riguarda non già come in precedenza tutte le opere contenute nella denuncia, con ripercussioni notevoli sui tempi di esecuzione, ma unicamente le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa.

Per quanto riguarda i progetti di costruzioni in zone sismiche, i commi 3 e 4 dell’articolo 3 del provvedimento in esame, fanno ora correttamente riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni e chiariscono, al comma 5, che la documentazione necessaria alla richiesta deve intendersi completa al momento della denuncia dei lavori.

La parte più rilevante delle novità introdotte dallo “sblocca cantieri” in materia di interventi in area sismica è contenuta nella introduzione di un nuovo specifico articolo (94-bis) nel TUE che riporta in rubrica “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, che ridefinisce in modo maggiormente chiaro ed esaustivo il perimetro degli interventi considerati in zona sismica ai fini dell’applicazione del TUE.

In sintesi, il DL Sblocca Cantieri razionalizza le tipologie di intervento inserendo in termini generali e sistematici, nel TUE, tre differenti tipi d’interventi nei confronti della pubblica incolumità, con correlate tre differenti tipologie di procedure:

* Interventi rilevanti. Interventi su edifici rilevanti o strategici, in qualsiasi zona sismica; nelle zone sismiche 1 e 2, interventi di miglioramento o adeguamento su edifici esistenti; interventi complessi, in qualsiasi zona sismica.
* Interventi di minore rilevanza. Le costruzioni ordinarie, in tutte le zone sismiche; gli interventi di riparazione o intervento locale, in tutte le zone sismiche; gli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici esistenti in zona 3.
* Interventi privi di rilevanza. Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il nuovo sistema è rimesso alla definizione di linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata che definiranno un quadro di riferimento omogeneo e non rimesso alla valutazione discrezionale e multiforme dei singoli enti territoriali; solo in assenza di tali linee guida le Regioni potranno dotarsi di propri strumenti.

Solo per gli interventi rilevanti sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, mentre per gli interventi di riparazione o intervento locale sulle costruzioni esistenti – e per gli interventi privi di rilevanza– non sarà più necessaria la presentazione della relazione a strutture ultimate e il

certificato di collaudo sarà sostituito dalla semplice dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dei lavori.

In buona sostanza le modifiche introdotte ridefiniscono in maniera più precisa le possibilità delle Regioni di legiferare sulle materie concorrenti ex art. 117, comma 3, della Costituzione, specificando che, una volta emanate le linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, le Regioni potranno adottare unicamente provvedimenti di allineamento, rimanendo in capo alle Regioni unicamente la definizione del contenuto minimo del progetto.

Rimangono tuttavia alcune zone d’ombra che dovranno essere chiarite con riferimento soprattutto alle tempistiche per la definizione dei procedimenti, le responsabilità nel periodo transitorio e tutta la filiera delle responsabilità nelle figure professionali.

**Considerazioni sull’articolo 5: norme sulla rigenerazione urbana**

L’articolo 5 dello Sblocca Cantieri va a incidere direttamente sui contenuti del D.P.R.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia – TUE) e sui limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e distanza fra i fabbricati di cui al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Il fine del provvedimento appare certamente positivo nella dichiarazione degli intenti, ovvero concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e la razionalizzazione dello stesso, riqualificare le aree urbane degradate, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, tenuto conto anche della necessità di favorire l’efficienza energetica e l’impiego delle fonti rinnovabili, nonché di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

La norma pertanto introduce uno specifico e positivo sistema di semplificazioni e deroghe tutti quei limiti imposti in materia di densità abitativa.

**Considerazioni conclusive sugli articoli 3 e 5 del provvedimento “sblocca cantieri”**

L’esame degli articoli 3 e 5 del provvedimento in oggetto rappresenta certamente il tentativo positivo di individuare alcune aree critiche nella disciplina edilizia, introducendo opportune semplificazioni e razionalizzazioni alla normativa vigente, soprattutto in materia di Testo Unico per l’edilizia, con lo scopo di rendere maggiormente celeri alcuni processi. Si tratta certamente di un miglioramento sostanziale dell’apparato legislativo che, certamente, implica il superamento di alcuni, spesso eccessivi, vincoli che hanno caratterizzato sino ad ora la normativa, penalizzando molte opportunità di prevenzione del danno, di recupero e di rigenerazione del territorio. Appare evidente, tuttavia, che un tale intervento necessiti di un rafforzamento della capacità di gestione amministrativa della pubblica amministrazione, con la conseguente responsabilizzazione dei decisori pubblici e funzionari in ordine alle scelte amministrative da effettuare con una attenzione maggiore alla sostanza delle cose piuttosto che alla forma degli interventi.

**Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Art. 23).**

Confartigianato valuta positivamente, nel complesso, le misure introdotte nel provvedimento in esame volte alla accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

È certamente positiva l’estensione della disciplina dell’affidamento mediante procedure negoziata ai servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, e ai servizi per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica.

Inoltre, in particolare, appare opportuna la delega ai comuni dell’istruttoria per le concessioni di contributo per gli immobili e le unità classificate inagibili con esito B o C (la cosi detta ricostruzione leggera), disposizione sollecitata, da tempo, da più parti.

La norma recita infatti che “i comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale, possono altresì curare l’istruttoria…”. Tuttavia, l’attribuzione della competenza ai Comuni, in via di mera possibilità, non assistita da specifici aiuti per il rafforzamento delle strutture comunali e per l’assunzione di personale tecnico, rischia di vanificare la portata della norma in quanto si ritiene che, stanti i limiti di dotazione di organico attuali, la maggior parte dei Comuni preferirà non attivare le procedure per accelerare l’iter.

Tale disposizione, quindi, andrebbe rafforzata in sede di esame parlamentare del provvedimento con la previsione di un piano per rinforzare le dotazioni organiche dei municipi

Altro aspetto rilevante e non secondario è la cancellazione dell’obbligo di gara per i privati: “la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario del contributo è computa esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’anagrafe”.